



MATILDE RICCI
NOTAIO

Repertorio n. 2412

Raccolta n. 1766

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

1 marzo 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno uno, del mese di marzo, alle ore quindici.

In Cetona, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 62, presso i locali della Chiesa della Santissima Annunziata.

Avanti a me Dott.ssa Matilde Ricci, Notaio in Montepulciano, con studio in Via del Prato n. 5, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano

è presente

MACCHIETTI Rosanna, nata a Cetona (SI) il 9 marzo 1959, Codice Fiscale MCC RNN 59C49 C587L, domiciliata per la carica presso la sede di cui in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante nonché Governatore della

- "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CETONA ODV**", con sede in Comune di Cetona (SI), Via Pavoncelli n. 4, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Arezzo - Siena n. 00356080523, REA n. SI-120702, iscrizione al Registro Regionale delle ODV n. SI-12, in forza dei poteri ad essa conferiti dalla legge e dal vigente statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea di detto Ente, riunitasi in seconda convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame ed approvazione variazioni statutarie richieste dalla Federazione delle Misericordie;

2) Varie ed eventuali.

La comparente mi chiede di redigere il verbale in forma pubblica di detta Assemblea ed io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, la comparente Signora MACCHIETTI Rosanna, la quale invita me Notaio ad assistere alle operazioni assembleari al fine della redazione del relativo verbale.

Indi essa Presidente

CONSTATA E FA CONSTATARE CHE

1) l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 1 marzo 2025, ore 12 (dodici) e minuti 45 (quarantacinque), presso i locali della Chiesa della Santissima Annunziata in Cetona (SI), Piazza Giuseppe Garibaldi n. 62, è andata deserta e che pertanto, la stessa è stata regolarmente adunata in seconda convocazione mediante avviso presso la sede dell'Ente stesso;

2) sono presenti in proprio e per delega n. 99 (novantanove) confratelli, di cui 32 (trentadue) in proprio e 67 (sessantasette) per delega, su un totale di n. 186 (centottantasei) di iscritti alla data odierna, in conformità dell'elenco che, firmato dalla comparente e da me Notaio

Registrato a

MONTEPULCIANO

Il 04/03/2025

N. 453 Serie 1T

per € 0,00

si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**. I confratelli presenti risultano regolarmente e tempestivamente iscritti sull'apposito elenco e possono validamente intervenire e deliberare nella presente assemblea;

3) è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

- MACCHIETTI Rosanna, Presidente;
- FUCCELLI Luisanna, Vice Presidente;
- AGGRAVI Maria Cristina, Segretario
- FE' Alfredo, Consigliere
- MONACI Claudio, Consigliere
- VENTRELLA Angelo, Consigliere;

4) che è assente giustificato il Consigliere Signor Peruzzi Giorgio;

5) è presente il Revisore Contabile Dott. Chiucini Roberto;

6) ella stessa Presidente ha accertato l'identità personale e la legittimazione dei presenti.

CIÒ CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

il Presidente

DICHIARA

che l'Assemblea, regolarmente convocata in seconda convocazione, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aprondo la trattazione, il Presidente espone all'Assemblea che, ai sensi del D.lgs. n.117/2017, si rende necessario modificare la premessa nonché gli artt. 3, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 45, 46 e 47 del vigente Statuto, al fine di adeguarlo ai requisiti di legge e consentirne il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra diffusamente all'Assemblea gli articoli da modificare e pertanto dà lettura delle modifiche da apportare allo Statuto, invitando l'Assemblea a deliberare in merito.

Terminata questa analisi, il Presidente chiede se qualche confratello intende intervenire.

Nessun confratello chiede la parola.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Indi Egli accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso, mediante alzata di mano, ha prodotto i seguenti risultati:

- favorevoli 99 (novantanove)
- contrari 0 (zero)
- astenuti 0 (zero)

indi con il voto favorevole di n. 99 (novantanove) confratelli, rappresentanti 100% (cento per cento) dei presenti, quorum deliberativo necessario ai sensi dell'art. 40 dello Statuto,

DELIBERA

1) di modificare la premessa e gli articoli nn. 3, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 45, 46 e 47 dello Statuto che assumeranno il seguente tenore letterale:

"PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di

Santa Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

La Venerabile Confraternita di Cetona è sorta per atto spontaneo di volontà popolare il 29 giugno 1880 come sodalizio di religione e di assistenza. Venera come patrono principale e titolare della Confraternita la Santissima Annunziata. La Confraternita è associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede a Firenze.";

"Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Cetona è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.";

"Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 (cinque) del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge

4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Confraternita potrà:

- svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- promuovere la donazione di organi;
- operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- attuare iniziative di formazione universitaria di interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- realizzare attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- operare nell'ambito dell'alloggio sociale nonché realizzare ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- realizzare iniziative di agricoltura sociale;
- provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- realizzare iniziative nell'ambito della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché iniziative di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti

definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Magistrato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.";

"Articolo 12 - Risorse economiche e Patrimonio

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti dalle attività non di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- h) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.";

"Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera-

zione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera definitivamente sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 19. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le somme versate a titolo di quota associativa o ad altro titolo da Confratelli non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.";

"Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della Confraternita e partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al sostentamento della Confraternita senza acquisire diritti né doveri.";

"Articolo - 17- Diritti e doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 28 (ventotto);
- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali della Misericordia;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

2. Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli

organi della Confraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere con puntualità al pagamento della quota associativa.";

"Articolo 19 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. Si perde per recesso qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 17 comma 2 oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale. Si perde per esclusione quando il socio abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità alla Misericordia. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato: in tal caso l'Interessato dovrà presentare al Governatore una nuova domanda, con le modalità di cui all'art. 15, e sulla quale il Magistrato delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale, l'eventuale accettazione. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

I Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.";

"Articolo 20 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

a) L'Assemblea;

b) Il Magistrato;

c) Il Governatore;

d) Il Collegio Probivirale;

e) Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato;

f) L'Organo di Controllo, qualora si verificano i requisiti previsti dalla legge.";

"Articolo 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni 5 (cinque) anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione del relativo avviso tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.";

"Articolo 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi in forma scritta, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 22.";

"Articolo 24 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. Ogni Confratello ha diritto ad un voto e, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di 3 deleghe.";

"Articolo 25 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori, ove nominati, non hanno diritto di voto nel-

le delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 40 (quaranta).";

"Articolo 26 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a. deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o dell'Organo di Controllo, ove nominati;
- b. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c. stabilire il numero dei componenti il Magistrato e eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d. nominare e revocare, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f. deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 41 (quarantuno);
- g. nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;
- h. assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare lo scioglimento della Misericordia e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- k. deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia;
- l. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.";

"Articolo 27- Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

- a. provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività secondarie e strumentali di cui all'art. 4;
- b. provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c. provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Go-

vernatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

d. redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;

e. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f. provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g. predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

h. delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;

i. prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21 (ventuno), 22 (ventidue) e 24 (ventiquattro) del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

j. delibera l'ammissione degli associati e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

k. cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

l. propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

m. istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

n. autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

o. determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

p. propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

q. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

r. tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;

s. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi

della Confraternita.";

"Articolo 28- Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Magistrato.

Possono essere eletti nel Magistrato alla data stabilita per le elezioni, tutti i confratelli iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché confratelli eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.";

"Articolo 35 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

L'Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 28 (ventotto), commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, e delibera a maggioranza. I componenti il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti il bilancio di esercizio non hanno diritto di voto.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di, soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.";

"Articolo 38 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea in riunione indetta almeno 90 (novanta) giorni prima della data che precede la scadenza del mandato ovvero della indizione delle elezioni. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate. La commissione ha il compito di:

- a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio dei componenti l'organo;
- c. redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti;
- d. redigere, ove nominato, la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg prima della data fissata.

La commissione inoltre:

- i. accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- ii. accerta la regolarità delle deleghe;
- iii. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.";

"Articolo 39 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei

conti, ove nominato, ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.";

"Articolo 40 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 27 (ventisette) punto I), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 22 (ventidue) e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la presenza di almeno il 20% (venti per cento) più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2 (due), 5 (cinque) e 7 (sette), i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.";

"Articolo 45 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 43 (quarantatré). Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e del voto favorevole dei tre quarti degli associati. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere non-

ché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.";

"Articolo 46 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore con finalità e attività istituzionali analoghe.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.";

"Articolo 47 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Ai fini del mantenimento della personalità giuridica oppure ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, previa consultazione del Magistrato, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita."

2) di approvare il nuovo testo di Statuto, aggiornato alle assunte modifiche che, previa lettura datane da me Notaio al Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";

3) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ad esse ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese e nel competente Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti cinquanta.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati, alla comparsa che, su mia richiesta, lo approva, riconoscendolo conforme alla sua volontà ed a quanto accaduto.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e completato a mano da me Notaio, l'atto consta di otto fogli per trentuno pagine e parte della trentaduesima fin qui e viene sottoscritto alle ore sedici.

Firmato: Rosanna Macchietti

Firmato: Matilde Ricci Notaio

ALLEGATO "A"

all'Atto N. 1166

di raccolta

MISE CETONA - ELENCO SOCI

NUM.	COGNOME	NOME	N° Socio	INDIRIZZO	CITTA'	RINNOVO	C RINNOVO 2024
1	AGGRAVI	MARIA CRISTINA	58	VIA VECCIANO 54	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO 10,00
2	AGGRAVI	LUIGI	118	VIA XXV APRILE 6	CETONA	10,00	
3	AGNELLI	MARIA	483	FRAZ. PIAZZE	PIAZZE		10,00
4	BACCELLI	POLDINA	267	STR DI PATARGNONE 11	CETONA		PER DEDEGA 10,00
5	BACCI	FRANCO	158	VIA CACIOLI 1	CETONA	10,00	PER DEDEGA 10,00
6	BAGARINI	LOREDANA	139	VIA ALIGHIERI 50	CETONA	10,00	
7	BAGLIONI	IOLANDA	284	VIA ALIGHIERI 3	CETONA		10,00
8	BAGLIONI	BARBARA	299	VIA ALIGHIERI 115	CETONA	10,00	10,00
9	BAGLIONI	DANIELA	360	VIA CACIOLI 40	CETONA	10,00	10,00
10	BAGLIONI	IVANA	424	VIA VOLPINI	CETONA	10,00	10,00
11	BAGLIONI	MASSIMO	37	VIAD.ALIGHIERI 81	CETONA	10,00	IN PROPRIO 10,00
12	BAGLIONI	GIOVANNA	99	VIA SOBBORGO 42	CETONA		10,00
13	BALI	PRIMO	79	VIA PATARGNONE 36	CETONA		10,00
14	BARBANERA	ALBERTO	2	VIA DEI MOLINI 8	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO 10,00
15	BARBANERA	EVA	394	VIA DEL TAMBURINO 106	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO 10,00
16	BARZI	ROSANNA	386	VIA ROMA 49	CETONA	10,00	PER DEDEGA 10,00
17	BASILI	FRANCA	416	S.S 321 N.15	CETONA	10,00	PER DEDEGA 10,00
18	BELARDI	FRANCO	78	S.S 321 EST 15	CETONA	10,00	IN PROPRIO 10,00
19	BERNARDINI	STEFANIA	352	VIA SOBBORGO 14	CETONA	10,00	10,00
20	BETTI	ANNA	246	VIA SAN GIUSEPPE 2	CETONA	10,00	10,00
21	BIAGI	ELIO	245	VIA SAN GIUSEPPE 2	CETONA	10,00	10,00
22	BIAGI	DANILO	439	VIA PAVONCELLI	CETONA	10,00	PER DEDEGA 10,00
23	BIANCONI	LETIZIA	469	FRAZ.PIAZZE	PIAZZE		PER DEDEGA 10,00
24	BOCCHINI	ROSANNA	387	STR.DELLA CROCE 2	CETONA	10,00	10,00
25	BRONCO	MAURO	191	VIA ALIGHIERI 20	CETONA	10,00	IN PROPRIO 10,00
26	BUONI	EVANDRO	322	STR.DELLA PAOLINA 20	CETONA	10,00	10,00
27	BUONI	APRILIA	447	VIA RISORGIMENTO 11	CETONA	10,00	PER DEDEGA 10,00
28	BURCHIELLI	ANTONIO	482	VIA DEL TAMBURINO	PIAZZE		IN PROPRIO 10,00
29	BUSSOLOTTI	TAMARA	298	VIA CACIOLI 101	CETONA	10,00	PER DEDEGA 10,00
30	BUSSOLOTTI	STEFANO	355	VIA VOLPINI 28	CETONA		10,00

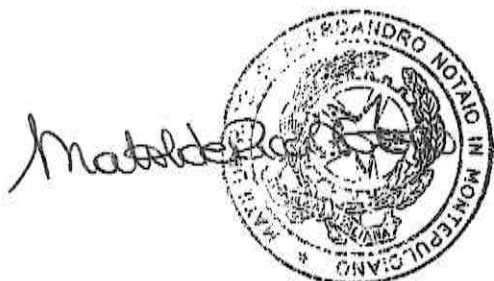


Manfredi

Roberto Baccelli

31	CALABRO'	SALVATORE	11	VIA TAMBURINO 106	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO	10,00
32	CAPORALETTI	ANGELA	233	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	CETONA		PER DELEGA	10,00
33	CARILLO	ANNA RITA	475	VIA V. TONELLI 130	ROMA		PER DELEGA	10,00
34	CASSIOLI	ELEONORA	262	VIA XXV APRILE 33	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
35	CASTRINI	STEFANO	459	VIA CHERUBINI	CETONA			10,00
36	CELLAI	SILVIA	29	S.S. 321 EST 27	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
37	CESARETTI	GRAZIELLA	72	VIA DEL POLLAIUOLO 5	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
38	CESARONI	LUISA	51	VIA DELLA MONRAGNA 13	CETONA	10,00		10,00
39	CIACCIONI	ILARIO	166	VIA BOCCACCIO 53	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
40	CIACCIONI	MASSIMO	399	STR. PAOLINA 10	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
41	CIFARELLI	GIUSEPPE MARIA	452	VIA FOSSO CUPO 8	CETONA	10,00		10,00
42	CLEMENTINI	ANTONIO	144	VIA ALIGHIERI 50	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
43	CORBARI	MARCO	470	FRAZ. PIAZZE	PIAZZE		PER DELEGA	10,00
44	COSNER	PATRIZIA	238	VIA CACIOLI 40	CETONA		PER DELEGA	10,00
45	COSNER	DOMENICA	304	VIA 2 GIUGNO 62	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
46	COSTANTINI	SUSANNA	479	FRAZ. PIAZZE	PIAZZE			10,00
47	CUPELLI	ANNA MARIA	433	VIA RISORGIMENTO	CETONA	10,00		10,00
48	CURRELLI	LAURA	437	VIA 2 GIUGNO 4	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
49	DELLA GIOVAMPE SILVANO		468	VIA 2 GIUGNO 11	CETONA			10,00
50	DI DONATO	MARISA	121	VIA 2 GIUGNO 28	CETONA		IN PROPRIO	10,00
51	DI PAOLA	ANTONIO	413	VIA SAN DOMENICO 61	CETONA	10,00		10,00
52	ROSSI	GIULIA	450	VIA SAN DOMENICO 61	CETONA			10,00
53	DONZELLINI	ANTONIO	407	VIA FINOGLIO 139	CETONA	10,00		10,00
54	FABBRINI	SILVIA	485	VIA PROVINCIALE 31 PIAZZE	PIAZZE		PER DELEGA	10,00
55	FARNE'	PIERPAOLO	489	VIA POGGIO ALLA VECCHIA 3	CETONA			10,00
56	FASTELLI	MARIO	282	VIA ALIGHIERI 105	CETONA	10,00		10,00
57	FASTELLI	MARISA	418	VIA SOBBORGO	CETONA	10,00		10,00
58	FASTELLI	LAURA	449	VIA RISORGIMENTO 11	CETONA	10,00		10,00
59	FATINI	MARIA	188	VIA XXV APRILE 19	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
60	FATINI	MAURO	125	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 15	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00
61	FE'	ALFREDO	34	VIA 2 GIUGNO 28	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
62	FERRI	SARA	24	VIA MALTAIOLO ASTRONE 10	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
63	FIGLIOLI	NATALINA	110	VIA CACIOLI 32	CETONA	10,00	PER DELEGA	10,00

Rosanna Quacchiotti



64	FINAZIAGRO'	ETTORE	472	VIA RICASOLI 52	CETONA		10,00
65	FIORANI	ANNAMARIA	281	VIA ALIGHIERI 105	CETONA	10,00	10,00
66	FRANCESCHINI	GIANCARLO	185	VIA S. CATERINA 17	CHIUSI	10,00	10,00
67	FRONZAROLI	MARIA LUISA	50	VIA D. ALIGHIERI 50	CETONA	10,00	10,00
68	FRULLANO	VIRGINIA	440	LOC. MATERO PIAZZE	PIAZZE	10,00	Per Data 10,00
69	FUCELLI	LUISANNA	33	S.S 321 EST 49	CETONA	10,00	IN PROPRIO 10,00
70	FUCELLI	MARIA CONCETTA	481	VIA DEL TAMBURINO PIAZZE	PIAZZE		10,00
71	GAVIOLI	MARIA ROSA	274	VIA ALIGHIERI 111	CETONA	10,00	IN PROPRIO 10,00
72	GENOVESI	IDA	465	STR. POGGIO ALLA SERRA	CETONA		10,00
73	GENOVESI	MARINA	467	STR. POGGIO ALLA SERRA 1	CETONA		10,00
74	GIANNOTTI	GASTONE	46	VIA FINOGLIO 4	CETONA	10,00	Per Data 10,00
75	GIGLIETTI	PIERLUIGI	21	S.S 321 EST 24	CETONA	10,00	Per Data 10,00
76	GIGLIETTI	ALESSANDRO	22	S.S 321 EST 24	CETONA	10,00	Per Data 10,00
77	GIGLIETTI	LUCIANA	25	VIA MALTAIOLO ASTRONE 10	CETONA	10,00	Per Data 10,00
78	GIOVAGNONI	CLAUDIO	146	VIA 2 GIUGNO 28	CETONA	10,00	10,00
79	GIOVAGNONI	GUALTIERO	455	VIA DELLA PAOLINA	CETONA		10,00
80	GIOVAGNONI	FRANCESCA	460	VIA DELLA PAOLINA	CETONA		Per Data 10,00
81	GIULIACCI	ANTONELLA	45	VIA FINOGLIO 4	CETONA	10,00	Per Data 10,00
82	GIULIANELLI	DANILO	30	VIA MAZZINI 61	CHIUSI	10,00	Per Data 10,00
83	GIULIANELLI	DANIELA	457	PIAN DELLE LAMACCE	CETONA		Per Data 10,00
84	GRASSI	FIRORENZO ANGEL	454	VIA DEL MALPASSO 5	PIAZZE		10,00
85	GUERRI	FRANCO	168	P.ZZA GARIBALDI 59	CETONA	10,00	10,00
86	GUERRINI	CINZIA	463	VIA R. CACIOLI	CETONA		10,00
87	IACOMINI	LUIGI	52	VIA DELLA MONTAGNA 13	CETONA	10,00	10,00
88	IANNICELLI	GIUSEPPE PIO	358	VIA PETRARCA 11	CETONA	10,00	10,00
89	ISACCHI	GIANCARLO	40	VIA CACIOLI 1	CETONA	10,00	IN PROPRIO 10,00
90	ISACCHI	PAOLA			CETONA		IN PROPRIO 10,00
91	LAMA	ENRICHETTA	392	VIA ROSSINI 48	CETONA	10,00	10,00
92	LANDI	RENATO	55	VIA VECCIANO 54	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO 10,00
93	LELI	MARIA ROSA	151	VIA XXV APRILE 2	CETONA	10,00	10,00
94	LIMONE	ANNAMARIA	86	VIA AIUOLA 127	CETONA	10,00	10,00
95	MACCARI	MIRELLA	290	VIA XXV APRILE 44	CETONA	10,00	10,00
96	MACCHIETTI	ROSANNA	3	VIA DEI MOLINI 8	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO 10,00

Rossini Uboldetti



9	MACCHIETTI	SANDRA MARIA	456	VIA RISORGIMENTO 39	CETONA	PER DUEGA 10,00
98	MACCHIOLO	MARIO	106	VIA CAIOI 76	CETONA	10,00
99	MAGLIOZZI	ILVANO	199	VIA RISORGIMENTO 40	CETONA	IN PROPRIO 10,00
100	MAGLIOZZI	ELISA	385	VIA RISORGIMENTO 40	CETONA	PER DUEGA 10,00
101	MARABISSI	EDOARDO	148	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'12	CETONA	PER DUEGA 10,00
102	MARABISSI	FRANCESCO	234	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	CETONA	PER DUEGA 10,00
103	MEDI	FRANCA	254	VIA ALIGHIERI 67	CETONA	PER DUEGA 10,00
104	MEDI	GINO	342	VIA DELLE GORE 1	CETONA	PER DUEGA 10,00
105	MEDI	KATIUSCIA	458	VIA CHERUBINI	CETONA	10,00
106	MELONI	ROSA	38	VIA D. ALIGHIERI 81	CETONA	10,00
107	MENCHETTI	SANTINO	372	VIA PROVINCIALE 69	PIAZZE	IN PROPRIO 10,00
108	MERCANTI	TAMARA	315	P.ZZA GARIBALDI 47	CETONA	10,00
109	MERCANTI	CARLA	330	P.ZZA GARIBALDI 58	CETONA	PER DUEGA 10,00
110	MERCANTI	MARIA GRAZIA	329	VIA MARIALI 2	CETONA	PER DUEGA 10,00
111	MINOZZI	MASSIMO	314	P.ZZA GARIBALDI 47	CETONA	IN PROPRIO 10,00
112	MONACI	CLAUDIO	226	VIA CAMPO DELLE FIERE 1	CETONA	IN PROPRIO 10,00
113	MONTES DE OC, GABRIELA		464	VIA G. MARCONI 13	CETONA	10,00
114	MORANDI	SILVIO	478	FRAZ. PIAZZE	PIAZZE	10,00
115	MORELLINI	CRISTINA	359	VIA PETRARCA 11	CETONA	10,00
116	MORELLINI	ERMANNO	361	VIA CACIOLI 40	CETONA	10,00
117	NANNOTTI	GIULIANA	461	VIA G. BOCCACCIO 91	CETONA	PER DUEGA 10,00
118	NARDI	ELISA	384	P.ZZA L. CONTILE 17	CETONA	10,00
119	NERI	ROSSANA	331	VIA OLIVO 40	PIAZZE	PER DUEGA 10,00
120	NERUCCI	GIOVANNI	351	VIA SOBBORGO 14	CETONA	10,00
121	NICCOLUCCI	ANTONELLO	137	STR. DI S. GIROLAMO 6	CETONA	10,00
122	NIGI	RINA	27	S.S 321 EST 37	CETONA	PER DUEGA 10,00
123	NUCILI	MASSIMO	490	S.S 321 EST 41	CETONA	PER DUEGA 10,00
124	ORAZI	STEFANO	117	VIA ALIGHIERI 71	CETONA	10,00
125	PAGANI	ANGELA	426	VIALLAGGIO GIARDINO	MONTERCHI	10,00
126	PAGETTI	MARGHERITA	76	VIA DEL POLLAILO 5	CETONA	PER DUEGA 10,00
127	PANNACCI	MARIA FABRIZIA	195	VIA RISORGIMENTO 40	CETONA	IN PROPRIO 10,00
128	PASCUCCI	AURELIA	26	S.S 321 EST 37	CETONA	PER DUEGA 10,00
129	PELLEGRINI	DONATO	381	VIA VOLPINI 6	CETONA	PER DUEGA 10,00

Rossana Unocchetto



130	PELEGRINO	ISABELLA	83	VIA AIUOLA 127	CETONA	10,00		10,00
131	PERUZZI	GIORGIO	36	STR. DEL PANTANO 2	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
132	PETRI	CINZIA	480	VIA MALPASSO - PIAZZE	PIAZZE			10,00
133	PIMPOLARI	ANSELMO	93	VIA CACIOLI 61	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
134	PIZZICONI	MARIA GRAZIA	364	VIA BOCCACCIO 93	CETONA	10,00		10,00
135	PODELVENTO	MAURIZIO	15	VIA OLIVO 42	PIAZZE	10,00	IN PROPRIO	10,00
136	PODELVENTO	AZZURRA	265	STR DI PATARGNONE 11	CETONA		Per Deueta	10,00
137	POGGIANI	CLAUDIO	473	VIA L. MEMMI	CETONA			10,00
138	POMANTE	RAFFAELE	250	VIA MARCONI 16	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
139	PULITI	ANNA	5	VIA TAMBURINO 80	PIAZZE	10,00	Per Deueta	10,00
140	PULITI	FERNANDA	484	VIA MALPASSO PIAZZE	PIAZZE			10,00
141	RAPUOLI	GIUSEPPA	275	VIA ROMA 38	CETONA	10,00		10,00
142	ROBENSON	RAY FIORETZO	488	VIA AIUOLA 153	CETONA			10,00
143	ROCHETTI	ANNA MARIA	261	VIA ROMA 12	CETONA	10,00		10,00
144	ROSSETTI	MARZIA	453	VIA DEL MALPASSO 5	PIAZZE			10,00
145	ROSSI	GINA	32	S.S 321 EST 27	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
146	ROSSI	MASSIMILIANO	95	VIA DEI POGGI 13	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
147	ROSSI	BRUNA	255	VIA XXV APRILE 44	CETONA	10,00		10,00
148	ROSSI	RENATO	428	VIALLAGGIO GIARDINO	MONTERCHI	10,00		10,00
149	ROSSI	GIUSEPPINA	401	VIA SS MARGHERITA 5	CETONA	10,00		10,00
150	ROSSI FERRINI	MARIA	248	VIA MARCONI 13	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
151	RUBECA	CONCETTA	116	VIA RISORGIMENTO 40	CETONA	10,00		10,00
152	SAINI	WILMA	487	VIA BOCCACCIO 19	CETONA			10,00
153	SANCHINI	NADIA	414	VIA M. DELLA LIBERTA'	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
154	SANTORI	ADRIANA	96	VIA CACIOLI 61	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
155	SCALACCI	GRAZIELLA	197	VIA S. GIROLAMO 3	CETONA	10,00		10,00
156	SCARAPAZZI	STEFANIA	451	VIA FOSSO CUPO 8	CETONA	10,00		10,00
157	SCUCCHI	SERGIO	19	S.S 321 EST 25	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
158	SCUCCHI	STEFANIA	23	S.S 321 EST 24	CETONA	10,00	IN PROPRIO	10,00
159	SCUCCHI	CARLO	466	STR. POGGIO ALLA SERRA	CETONA			10,00
160	SOCciareLLO	MARIA	20	S.S321 EST 25	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
161	SPACCAPELI	AURELIO	222	VIA DEL LAURO 9	CETONA	10,00	Per Deueta	10,00
162	SPITI	ORESTE	486	VIA MALPASSO PIAZZE	PIAZZE			10,00

Rosanna Uboldetti



163	STAMPACHIACC	RITA	317	VIA VOLPINI 26	CETONA	10,00	~~PER DELEGA~~	10,00
164	STEFANI	STEFANO	263	VIA XXV APRILE 33	CETONA	10,00	~~PER DELEGA~~	10,00
165	TESTA	FURIO	474	VIA G. DI VITTORIO	CITTA' DELLA PIEVE			10,00
166	TOMASSONI	EUGENIO	373	VIA TAMBURINO 129	PIAZZE	10,00	~~PER DELEGA~~	10,00
167	TOMASSONI	GIOVANNA	374	VIA TAMBURINI 129	PIAZZE	10,00	~~PER DELEGA~~	10,00
168	TOPPI	ANTONELLA	184	S.S 321 EST 15	CETONA	10,00	~~PER DELEGA~~	10,00
169	TORRES	LINA MAURA	323	STR. DELLA PAOLINA 20	CETONA	10,00		10,00
170	TOSONI	FABIOLA	241	VIA ALIGHIERI 47	CETONA	10,00		10,00
171	TOSONI	FRANCO	272	STR. DI PATARGNONE 11	CETONA	10,00		10,00
172	TOTI	ISABELLA	376	STR. POGGIO ALLA SERRA 1	CETONA	10,00	~~IN PROPRIO~~	10,00
173	VALENSISE	CAROLINA	471	VIA RICASOLI 52	CETONA			10,00
174	VEGNI	MAURO	291	VIA XXV APRILE 44	CETONA	10,00		10,00
175	VENTRELLA	ANGELO	13	VIA CACIOLI 1	CETONA	10,00	~~IN PROPRIO~~	10,00
176	VENTRELLA	BIANCAROSA	41	VIA CACIOLI 1	CETONA	10,00	~~IN PROPRIO~~	10,00
177	VENTURINI	GUIDO	201	VIA ALIGHIERI 20	CETONA			10,00
178	VENTURINI	ENRICO	243	VIA CACIOLI 40	CETONA		~~PER DELEGA~~	10,00
179	VENTURINI	SANTE	462	VIA G. BOCCACCIO 91	CETONA		~~PER DELEGA~~	10,00
180	VENTURINI	MARINA	371	VIA PROVINCIALE 69	PIAZZE			10,00
181	WERPS	CHRISTINE	237	VIA ALIGHIERI 50	CETONA			10,00
182	GIULIACCI	IVANA	444	POGGIO ALLA SERRA	CETONA	10,00		10,00
183	COTTINI	MAURIZIO	443	POGGIO ALLA SERRA	CETONA	10,00		10,00
184	PULITI	ANSELMO	477	VIA DEL TAMBURINO	CETONA		~~PER DELEGA~~	10,00
185	MENCHETTI	FRANCA	230	VIA DEL TAMBURINO	CETONA		~~PER DELEGA~~	10,00
186	BAGLIONI	MARIA GRAZIA	141	VIA 2 GIUGNO	CETONA		~~PER DELEGA~~	10,00

Rosanna Ulocchetto



STATUTO
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CETONA ODV
PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di Santa Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

La Venerabile Confraternita di Cetona è sorta per atto spontaneo di volontà popolare il 29 giugno 1880 come sodalizio di religione e di assistenza. Venera come patrono principale e titolare della Confraternita la Santissima Annunziata. La Confraternita è associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede a Firenze.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in CETONA (SI) l'Associazione "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CETONA ODV" con sede in Cetona (SI), Diocesi di Montepulciano/Chiusi/Pienza, da ora in avanti denominata anche Misericordia o Confraternita.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Cetona è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

La Misericordia ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Cetona è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative

promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 (cinque) del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Confraternita potrà:

- svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- promuovere la donazione di organi;
- operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- attuare iniziative di formazione universitaria di interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale;

- realizzare attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- operare nell'ambito dell'alloggio sociale nonché realizzare ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- realizzare iniziative di agricoltura sociale;
- provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- realizzare iniziative nell'ambito della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché iniziative di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Magistrato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le

altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma ed immagine coordinata

Lo stemma della Confraternita è: Uno scudo con le cifre R.M. bianche in campo azzurro con in mezzo una croce latina bianca; attorno allo scudo che è sormontato da una corona civica dorata, gira un nastro bianco con la scritta in rosso Venerabile Confraternita di Cetona.

La Misericordia si riconosce ed applica l'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la sua partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 12 - Risorse economiche e Patrimonio

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti dalle attività non di interesse generale di cui

all'art. 5 CTS;

g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;

h) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è associato.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme". Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota

associativa annuale determinata dal Magistrato

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera definitivamente sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 19. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le somme versate a titolo di quota associativa o ad altro titolo da Confratelli non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della Confraternita e partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al sostentamento della Confraternita senza acquisire diritti né doveri.

Articolo - 17- Diritti e doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 28 (ventotto);
- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne

l'andamento;

e) frequentare i locali della Misericordia;

f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;

g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

2. Gli iscritti alla Confraternita devono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere con puntualità al pagamento della quota associativa.

Articolo 18 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'assunzione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 19.

Articolo 19 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. Si perde per recesso qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 17 comma 2 oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale. Si perde per esclusione quando il socio abbia tenuto comportamenti che abbiano

ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità alla Misericordia. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato: in tal caso l'Interessato dovrà presentare al Governatore una nuova domanda, con le modalità di cui all'art. 15, e sulla quale il Magistrato delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale, l'eventuale accettazione. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

I Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 20 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato;
- f) L'Organo di Controllo, qualora si verificano i requisiti previsti dalla legge.

L'ASSEMBLEA

Articolo 21 - Composizione

L'Assemblea è sovrana, è composta dai Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni 5 (cinque) anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione del relativo avviso tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi in forma scritta, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 22.

Articolo 24 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. Ogni Confratello ha diritto ad un voto e in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di 3 deleghe.

Articolo 25 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori, ove nominati, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 40 (quaranta).

Articolo 26 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a. deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o dell'Organo di Controllo, ove nominati;
- b. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c. stabilire il numero dei componenti il Magistrato ed eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio

- Probivirale ed eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d. nominare e revocare, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
 - f. deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 41 (quarantuno);
 - g. nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;
 - h. assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare lo scioglimento della Misericordia e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - k. deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia;
 - l. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

IL MAGISTRATO

Articolo 27- Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

- a. provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività secondarie e strumentali di cui all'art. 4;
- b. provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c. provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d. redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;
- e. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f. provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g. predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le

modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

h. delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;

i. prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21 (ventuno), 22 (ventidue) e 24 (ventiquattro) del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

j. delibera l'ammissione degli associati e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

k. cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

l. propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

m. istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

n. autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

o. determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

p. propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

q. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

r. tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;

s. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 28- Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Magistrato.

Possono essere eletti nel Magistrato alla data stabilita per le elezioni, tutti i confratelli iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché confratelli eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche

politiche a qualunque livello.

A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 29- Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 30- Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a. vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b. indice le riunioni di Magistrato e convoca l'assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c. attua le deliberazioni del Magistrato;
- d. cura congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- e. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- f. prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;

L'incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 31- Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 32 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige e sottoscrive i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera d) dell'art. 30. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 33 - Gratuità e durata degli organi sociali

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito; i componenti gli organi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili al massimo per quattro mandati. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 34 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e della Misericordia e che si sono contraddistinti per la loro dedizione. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 28 (ventotto) commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
- c. decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita, e. sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 43 (quarantatré).

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 35 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

L'Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 28 (ventotto), commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, e delibera a maggioranza. I componenti il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti il bilancio di esercizio non hanno diritto di voto.

AL ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di, soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 36 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

Articolo-37 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, senza diritto di voto.

Articolo 38 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea in riunione indetta almeno 90 (novanta) giorni prima della data che precede la scadenza del mandato ovvero della indizione delle elezioni. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate. La commissione ha il compito di:

- a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio dei componenti l'organo;
- c. redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti;
- d. redigere, ove nominato, la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg prima della data fissata.

La commissione inoltre:

- i. accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- ii. accerta la regolarità delle deleghe;
- iii. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 39 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 40 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 27 (ventisette) punto I), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 22 (ventidue) e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la presenza di almeno il 20% (venti per cento) più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2 (due), 5 (cinque) e 7 (sette) i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 41 - Regolamento generale

L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con

provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 42 - Bilancio di esercizio e Divieto di distribuzione degli utili

La Confraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 (quattro), a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 43 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 34 (trentaquattro) comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 44 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.

Articolo 45 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità

del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 43 (quarantatré). Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e del voto favorevole dei tre quarti degli associati. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 46 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore con finalità e attività istituzionali analoghe.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.

Articolo 47 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Ai fini del mantenimento della personalità giuridica oppure ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, previa consultazione del Magistrato, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE.

Montepulciano, 04 marzo 2025